

SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

PREMESSA

In merito alle segnalazioni di comportamenti illeciti o comunque penalmente rilevanti, la L. 179 del 30 novembre 2017 ha previsto l'inserimento di alcune specifiche disposizioni all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 nonché la modifica all'art. 54bis del D.Lgs. 165 del 2001.

Questo ultimo prevede che:

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

Tale normativa di tutela del dipendente pubblico segnalante, risulta applicabile altresì alle società private in controllo pubblico anche in ragione della modifica apportata sempre dalla L. 179 del 2017 con la quale è stato modificato l'art. 6 del decreto legislativo 231/2001¹. ha previsto l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter che di seguito si riportano:

“2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

Alla luce di tale modifica normativa, Ascoli Servizi Comunali S.r.l. ha previsto che:

- le segnalazioni fondate su elementi di fatto precisi e concordanti in violazione del PTCT, debbano essere trasmesse mediante un canale elettronico atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
- Ascoli Servizi Comunali, inoltre, inserirà l'apposita scheda di segnalazione (di cui al presente documento) all'interno del proprio sito internet al fine di consentire la facoltà di compiere una segnalazione di illecito nel totale anonimato.

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELLE SEGNALAZIONI

1. TUTELE DEL SEGNALANTE

¹ Decreto che per effetto della Determinazione 1134 del novembre 2017 dell'ANAC risulta perfettamente applicabile anche alle società in controllo pubblico.

È fatto espresso divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza da parte del segnalante.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Entro 3 anni dall'atto ritorsivo o dal licenziamento, il segnalante può fare ricorso e chiedere:

- il reinserimento o la riassunzione allo stesso livello che la persona fisica avrebbe avuto prima della segnalazione;
- il pagamento del doppio degli stipendi arretrati;
- il pagamento degli interessi sugli stipendi arretrati;
- Il risarcimento per i danni speciali subiti a seguito della discriminazione, comprese le spese del procedimento.

2. TUTELE DEL SEGNALATO

Il soggetto segnalato dovrà essere informato dall'organismo preposto non appena concretamente possibile, successivamente alla raccolta dei dati che lo riguardano.

Egli dovrà in particolare essere informato in merito all'organismo che ha in carica la segnalazione (soprattutto se la società ne ha organizzati più d'uno) e di quello/i che all'interno della società potranno riceverne notizia, i fatti per i quali è stato segnalato, nonché l'esistenza dei suoi diritti di accesso e rettifica e le modalità per esercitarli.

Soltanto ove si corra il concreto rischio che la suddetta informativa possa pregiudicare la possibilità da parte della società di investigare efficacemente sui fatti segnalati, questa potrà essere ritardata sino al perdurare di tale rischio.

Considerata la gravità della compressione del diritto all'informativa, tale posticipazione potrà essere applicata solo in casi eccezionali, caso per caso, ove ricorra il serio rischio di distruzione o alterazione delle prove da parte del soggetto segnalato.

Quanto ai diritti di accesso e rettifica da parte del soggetto segnalato, anche a questo proposito, il Gruppo di lavoro ne ritiene possibile una compressione soltanto in casi eccezionali e da valutare caso per caso, ove i diritti e le libertà di altri soggetti possano risulterne pregiudicati.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

1. Definizioni

Ente: Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

D. Lgs. 196/03: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Codice di comportamento e nel Piano anticorruzione e trasparenza.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un destinatario del Codice di comportamento e/o del Piano anticorruzione e trasparenza.

Soggetti segnalanti: i destinatari del Codice di comportamento e/o del Piano anticorruzione e trasparenza nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la società al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i destinatari del Codice di comportamento e/o del Piano anticorruzione e trasparenza che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice di comportamento e/o nel Piano anticorruzione e trasparenza

2. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Piano anticorruzione e trasparenza e/o del Codice di comportamento e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione..

4. Diffusione

La presente procedura:

- è parte integrante del PTPC e, dunque, è approvata dal C.d.A. che, su eventuale proposta del RPCT, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla;
- è accessibile presso l'ufficio risorse umane della società e presso il sito internet della stessa.

6. Principi di riferimento

6.1 Garanzia di anonimato e protezione

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione.

È infatti fatto espresso divieto di porre in essere atti discriminatori o anche solo indirettamente afflittivi nei confronti del segnalante di condotte illecite.

La società deve incentivare il dipendente a denunciare illeciti sia riguardanti il modello che riguardanti l'ordinamento giuridico italiano.

La società dovrà avere cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter con l'indicazione dei termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni².

7. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono pervenire tramite l'apposito format o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Dipendenza), i quali devono tempestivamente trasmettere al RPCT quanto ricevuto dai segnalanti, utilizzando criteri di riservatezza a

² Cfr. Delibera ANAC 1134 del 2017.

tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione (es. cassetta per la segnalazione accanto alla bacheca delle comunicazioni societarie).

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è disponibile un fac-simile di “*Modulo segnalazione*” riprodotto in calce alla presente procedura.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede il RPCT si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati dando comunicazione dell'avvenuta archiviazione solo laddove il segnalante ne abbia fatto richiesta scritta.

Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti del RPCT possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- e-mail;
- nota/lettera.

8. Informativa rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 196/2003

I dati personali acquisiti mediante la segnalazione verranno trattati:

- esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea;
- nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n.196/2003.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “*anonime*”, il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato del RPCT.

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la società, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “*mala fede*”.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente al RPCT, responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

9. Gestione delle segnalazioni da parte del dirigente

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono le seguenti:

- ricezione;
- istruttoria e accertamento.

Ricezione: il RPCT riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il responsabile di funzione (Ufficio / Sezione) nella propria casella e-mail identificata.

Istruttoria ed accertamento: a seguito delle informazioni ricevute il RPCT istruisce un procedimento volto ad accertare l'illecito segnalato, riservandosi nelle more dello stesso la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione.

Terminata la fase istruttoria, qualora il RPCT riscontri una condotta non conforme alle prescrizioni del Piano anticorruzione e trasparenza e/o Codice di comportamento, informa tempestivamente i Vertici Aziendali i quali, in applicazione del Sistema Disciplinare, irrogheranno le opportune sanzioni.

Le segnalazioni potranno altresì essere gestite in base al principio della *segregazione delle funzioni* che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- svolgere istruttorie e accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare le decisioni prese;
- effettuare verifiche.

10. Archiviazione della documentazione

Il RPCT è tenuto ad archiviare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei per un tempo non superiore a 10 giorni, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una “*directory*” protetta da credenziali di autenticazione conosciute dal solo RPCT ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti 6 (principi di riferimento) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, il RPCT si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito solo al RPCT ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, debbono utilizzare il presente modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

In particolare la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevedono che:

- *la società in controllo pubblico ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;*
- *l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contest successive alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;*
- *il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica, i fatti di discriminazione.*

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE ED EVENTUALI ELEMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO

DATI DEL SEGNALANTE:

Nome:

Cognome:

Unità Organizzativa:

Telefono:

E-Mail:

Data

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

Ascoli Servizio Comunali titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi di legge, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “*anonime*”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo.

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale accertato contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la società, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “*mala fede*”.

Ascoli Servizi Comunali, ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente al responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 anche tramite posta elettronica.